

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2011414**
Data: **19 dicembre 2014**
Oggetto: **versamento dell'acconto IVA
per l'anno 2014**



VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2014

Gentile Associato,

si ricorda che entro lunedì **29 dicembre 2014** (in quanto il giorno 27 dicembre cade di sabato) occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto IVA e al relativo versamento.

I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono tre:

- storico;
- previsionale;
- alternativo o metodo delle operazioni effettuate.

Metodo storico

Con questa metodologia di calcolo l'acconto IVA è pari all'88% del versamento IVA, al lordo dell'acconto versato, dovuto relativamente al mese di dicembre 2013 (contribuente mensile) o al 4° trimestre 2013 (contribuente trimestrale).

Tale metodo ha il vantaggio della semplicità e per questo motivo il contribuente ha la sicurezza di non incorrere in sanzioni.

In fase di calcolo dell'acconto si ricorda di prestare particolare attenzione nel caso in cui nel 2014 sia variata la cadenza dei versamenti IVA rispetto al 2013, passando dalla liquidazione trimestrale a mensile e viceversa.

Metodo previsionale

Con questa metodologia l'acconto IVA è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2014 (contribuente mensile) o del 4° trimestre 2014 (contribuente trimestrale).

Questo metodo comporta il rischio di vedersi applicare delle sanzioni per un versamento inferiore al dovuto, però è conveniente se l'importo dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Metodo alternativo o metodo delle operazioni effettuate

Con questa metodologia l'acconto IVA è pari al 100% dell'IVA a debito risultante da una apposita liquidazione straordinaria che dovrà tener conto delle fatture emesse e dei corrispettivi annotati sui rispettivi registri fino alla data del 20/12/2014, nonché delle operazioni effettuate fino a tale data e non ancora annotate, delle fatture di acquisto registrate fino al 20/12/2014, delle eccedenze di credito derivanti dalle precedenti liquidazioni e della percentuale di pro-rata.

Tale liquidazione straordinaria al 20/12/2014 dovrà essere annotata sui registri IVA, anche nel caso in cui il risultato sia un credito.

Questo metodo di calcolo è applicabile:

- ai contribuenti mensili: occorre fare riferimento alla liquidazione del periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2014;
- ai contribuenti trimestrali: occorre fare riferimento alla liquidazione del periodo 1° ottobre – 20 dicembre 2014.

Tale metodologia di calcolo ha il vantaggio di non esporre il contribuente a sanzioni per insufficiente versamento, una volta liquidata definitivamente l'imposta.

Esclusioni dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA

In particolare sono escluse dal versamento dell'acconto le Agenzie che:

- hanno un acconto di importo inferiore a 103,29 euro;
- hanno iniziato l'attività nel 2014;
- hanno cessato l'attività nel 2014, entro il 30 novembre 2014 se contribuenti mensili, entro il 30 settembre 2014 se contribuenti trimestrali;
- hanno avuto un credito d'imposta, sempre al lordo dell'acconto, nell'ultima liquidazione (mese o trimestre dell'anno precedente);
- hanno fruito, nel 2013, del regime delle nuove attività produttive, o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. dei "minimi").

Modalità di versamento

Il versamento dell'acconto IVA 2014 deve essere effettuato telematicamente, avvalendosi anche di intermediari abilitati, utilizzando nel modello F24 il codice tributo 6013 (per i contribuenti mensili) o 6035 (per i contribuenti trimestrali), indicando l'anno 2014.

I contribuenti trimestrali non dovranno applicare la maggiorazione dell'1% normalmente prevista per questa tipologia di contribuenti.

Il pagamento dell'acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con altri crediti.

In contabilità si rileverà il versamento dell'acconto IVA con la scrittura che segue:

_____ _____
ERARIO C/IVA a Banca c/c

Descrizione: pagato acconto IVA 2014
_____ _____

Scomputo dell'acconto

L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato:

- da quanto dovuto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre 2014, per i contribuenti mensili, da effettuarsi entro venerdì 16 gennaio 2015;
- da quanto dovuto in sede di dichiarazione annuale IVA dell'anno 2014 (versamento lunedì 16 marzo 2015, o per i soggetti obbligati alla dichiarazione annuale unificata, probabilmente, 16 giugno con maggiorazione 0,4% per mese o frazione di mese) per i contribuenti trimestrali

Alcuni casi particolari di determinazione dell'acconto IVA

In alcuni casi occorre prestare particolare attenzione nel calcolo dell'acconto IVA, quali ad esempio:

- contabilità separate: in questo caso l'acconto è determinato sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
- operazioni di fusione (propria o per incorporazione): la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Sanzioni

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è sanzionato con l'applicazione di una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata, oltre agli interessi maturati per i giorni successivi alla data di scadenza del versamento fino al giorno di pagamento compreso.

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto può essere regolarizzato mediante **ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 471/1997, pertanto le sanzioni saranno pari a:

- dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- 3%, nel caso di versamento compreso tra i 15 giorni e i 30 giorni dalla scadenza originaria;
- 3,75% nel caso di versamento oltre i 30 giorni dalla scadenza originaria, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2014.

Affinchè si perfezioni il ravvedimento operoso è necessario versare **contestualmente** al pagamento dell'imposta non versata, gli interessi legali (pari all'1% annuo fino al 31/12/2014, che poi passeranno a partire dal 1° gennaio 2015 allo 0,5% annuo) maturati a partire dal giorno successivo alla scadenza originaria e fino al giorno in cui avviene il pagamento e la sanzione ridotta secondo le modalità viste sopra.

Si ricorda che il disegno di Legge di Stabilità per il 2015, in fase di discussione, prevede l'aggiunta di nuove previsioni temporali per l'effettuazione del ravvedimento operoso.

Rilevanza penale omessi versamenti IVA

Il termine di versamento dell'acconto IVA rappresenta una data di rilevante importanza in quanto ha una funzione di "spartiacque" ai fini del rispetto della normativa penale in tema di omessi versamenti IVA.

Infatti, l'omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a € 50.000,00 per ciascun periodo di imposta, protratto oltre il 27 dicembre configura violazione che assume rilevanza penale.

La norma che regola il mancato versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000) si applica negli stessi limiti (€ 50.000,00) anche in materia di mancato versamento IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

Ad esempio, il reato si perfeziona se alla data del 27 dicembre 2014 non risulta versato un ammontare di IVA relativa all'anno 2013 superiore a € 50.000,00.

Si segnala, infine, che la bozza di decreto legislativo sulla «certezza del diritto» in fase di definizione da parte del Governo, prevede delle novità in materia di reato per omesso versamento iva.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**
Studio Bondavalli